SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1341)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1978

Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali per la pesca marittima, istituite dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, hanno assunto un ruolo sempre più determinante sul piano consultivo per lo svolgimento dell'attività amministrativa degli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile in materia di pesca.

Tuttavia, a fronte del proficuo apporto che le predette Commissioni hanno fornito per affrontare la soluzione di delicate e rilevanti questioni e dell'avvertita necessità di avvalersi di tale collaborazione anche per l'impostazione di una nuova politica per il settore, con le garanzie che sono offerte dalla loro estesa rappresentatività, si è in varie occasioni riscontrata l'inadeguatezza delle disposizioni legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, soprattutto in relazione ai presupposti di validità delle sedute.

Le disfunzioni derivanti dalla normativa in vigore sono state in varie occasioni ufficialmente denunciate, specialmente in sede di Commissione centrale, tanto che si è pervenuti all'approvazione di un apposito voto affinchè il Ministro della marina mercantile si facesse nei tempi brevi promotore di una iniziativa legislativa per la modifica delle attuali norme.

È stato predisposto, pertanto, l'allegato disegno di legge per la modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) adeguamento della disposizione di cui alla lettera *c*) alle nuove qualifiche degli impiegati civili dello Stato stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; inserimento fra i membri della Commissione di un rappresentante del Ministero incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in funzione del quale inserimento le sucessive lettere scalano di un posto nell'ordine alfabetico;

2) modifica delle lettere *u*) e *v*), le cui disposizioni vengono integrate con il secondo comma del nuovo articolo, sulla base della proposta formulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) il terzo comma del nuovo articolo riproduce il secondo comma dell'attuale articolo 6, ma elimina l'impedimento per i membri della Commissione ad essere riconfermati anche per più volte. Tale impedi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

mento ha comportato delle difficoltà per la ricostituzione della Commissione e può nuocere alla continuità di indirizzo dei suoi lavori;

4) il quarto comma, che sostanzialmente abroga il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riduce il *quorum* delle presenze per la validità delle sedute ad un terzo dei membri; mentre il quinto comma introduce la decadenza dall'incarico nei casi in cui i membri non di diritto si assentino per tre volte consecutive, senza giustificato motivo. Tali innovazioni mirano ad ovviare alle attuali difficoltà di funzionamento della Commissione che spesso si è trovata nella impossibilità di operare per l'elevato numero di assenze;

5) il sesto comma introduce la possibilità che la Commissione si articoli in gruppi di lavoro per specifici argomenti, allo scopo di snellire e rendere più spedito il lavoro nei casi in cui singoli argomenti possano essere proficuamente approfonditi con trattazione separata;

6) il settimo comma riproduce il terzo comma dell'articolo 6 in vigore;

7) l'ottavo comma, che riproduce parzialmente l'ultimo comma dell'articolo 6 in vigore, reca semplicemente un adeguamento normativo alle nuove qualifiche degli impiegati civili dello Stato stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

8) l'ultimo comma è ispirato all'esigenza di istituire un ufficio di segreteria adeguato alla vastità e complessità dei compiti affidati alla Commissione, nonchè alla necessità di conferire una veste ufficiale ed una responsabilità formale ai componenti dell'ufficio stesso.

All'articolo 8 sono state apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *c*) del primo comma, nella nuova formulazione, è ispirata alla necessità di agevolare le Regioni a statuto ordinario, le quali non hanno competenza in materia di pesca marittima, nella designazione del proprio rappresentante;

2) la lettera *e*) dello stesso comma, nella nuova formulazione, è intesa a precostituire un criterio sicuro ed unitario per la rappresentanza riservata agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

3) alla lettera *g*) è stato precisato che i due docenti universitari, eventualmente chiamati a far parte delle Commissioni consultive locali, siano specializzati in zoologia e biologia marina, allo scopo di assicurare alle Commissioni stesse la presenza di esperti specificamente qualificati in materie attinenti alla pesca. È previsto, inoltre, che essi siano designati dalle Università degli studi di appartenenza.

Sempre alla stessa lettera la rappresentanza scientifica nelle Commissioni è stata estesa, in possibile alternativa con le altre categorie già previste, a ricercatori di istituti o laboratori di ricerche applicate alla pesca designati dal direttore dell'istituto o del laboratorio di appartenenza. La *ratio* di tale previsione tende a facilitare in ogni compartimento marittimo la costituzione delle Commissioni consultive locali, costituzione che a volte incontra delle difficoltà a causa di possibili carenze *in loco* di personale scientifico;

4) modifica delle lettere *i*) ed *l*) le cui disposizioni vengono integrate dal secondo comma del nuovo articolo, sulla base di quanto è stato espressamente richiesto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) il quinto comma, che sostanzialmente abroga il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, introduce un sistema di validità delle sedute in seconda convocazione, fissando il relativo *quorum* ad un terzo dei membri; mentre il sesto comma introduce l'istituto della decadenza dall'incarico nei casi in cui i membri non di diritto si assentino per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Come per la Commissione consultiva centrale, tali innovazioni sono dettate dalla necessità di migliorare la funzionalità degli organi consultivi in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Composizione della Commissione consultiva centrale*). — La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

n) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

o) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

p) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca,

designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca;

z) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I membri di cui alle lettere *t*), *u*) e *v*) saranno scelti, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra terne designate dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. La decadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *n*).

La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per specifici argomenti.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il segretario è coadiuvato da un ufficio di segreteria composto da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, avente le funzioni di segretario aggiunto, da un impiegato della carriera di concetto e da uno della carriera esecutiva con mansioni di dattilografia ».

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, numero 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Composizione delle Commissioni consultive locali*). — La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della Provincia maggiormente interessata all'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) due docenti universitari di zoologia e biologia marina, designati dal rettore dell'Università degli studi di appartenenza, o due ricercatori di istituti o laboratori di ricerche applicate alla pesca designati dal direttore dell'istituto del laboratorio di appartenenza, ovvero due cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

I membri di cui alle lettere *i*) ed *l*) saranno scelti, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, tra terne designate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. La decadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *n*).

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».